

**COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO**
(Provincia di Teramo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 30-03-01

COPIA

! OGGETTO: STATUTO COMUNALE: MODIFICHE.

**!
!
!
!**

L'anno **duemilauno** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20.50** nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si e' riunito, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Signori:

!DI MICHELE GIUSEPPE	P	 GIANNETTI ANTONIO	P	!
!CICCONE ADAMO	P	 DI VINCENZO ELODIA	A	!
!SORGENTONE FRANCESCO	P	 MODESTI VENANZIO	P	!
!CRESCIA DANILO	P	 DI GIUSEPPE FEDERICO	P	!
!DI DONATO MARCO	P	 GIANNASCOLI GIUSEPPE	P	!
!LUCIANI GIAMPIETRO	P	 SCARDETTA MAURIZIO	P	!
!D'AVARIO FERNANDO	A	 		!

Ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza, in qualita' di **DI MICHELE GIUSEPPE**, il Signor

Partecipa il Segretario comunale **VAIRA LUIGI**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione;

ACCERTATO che la stessa e' stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art.49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. (vedi allegato);

Il Sindaco-Presidente, nell'introdurre l'argomento fa presente che trattandosi di modifica allo statuto comunale proposta dal S.C. - D.G., sarà lo stesso ad illustrarla.

Il S.C.-D.G. nel prendere la parola, da' lettura alla sua relazione inerente le modifiche allo statuto comunale.

Terminata la lettura ed apertasi la discussione si ha il seguente intervento:

Scardetta M.: fa presente che le modifiche proposte trovano loro (la minoranza) consenzienti ad eccezione, pero', di quelle di cui agli artt. 59 e 101 dello statuto comunale, inerenti gli incarichi di progettazione, in quanto, a loro avviso, con l'affidare alla giunta quelli inferiori ai 40.000 Euro, si torna al vecchio sistema cioe' quello che vedeva la gestione in mano ai politici. Lui, afferma, ha fatto una ricerca e ha trovato una sentenza del TAR Calabria dell'8.02.01 n. 90 " Enti Locali - Comune - Incarico progettazione esterna - Affidamento con - Illegittimita' ", con la quale, appunto, si dichiara illegittimo l'incarico conferito dagli organi politici. La minoranza, pertanto, e' costretta ad essere contro le modifiche limitatamente a quelle in parola. Del resto, soggiunge, il quadro normativo gli sembra abbastanza chiaro. Chiede che si sopprassieda su dette modifiche onde si possa valutarle meglio, altrimenti la minoranza voterà, ribadisce, contro le modifiche degli artt. 59 e 101 dello statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della relazione inerente le modifiche allo statuto comunale;

UDITO l'intervento di cui sopra;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto. 2000, n.267;

FATTO RILEVARE che detto testo unico, ponendosi quale " fonte di produzione ", ossia quale vera e propria fonte novativa rispetto alle norme in esso confluite, comporta la necessita' di dover provvedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie dell'ente e non solo di esse, ma anche delle disposizioni regolamentari di varie materie, di cui anche oggi, ancorche' solo per alcuni, il consiglio tratterà successivamente al presente argomento;

VISTA la relazione del S.C.-D.G. dott. L. Vaira, che si allega quale parte integrante della presente ed alla quale, perciò, si rinvia integralmente;

VISTO, inoltre, l'allegato "A" appositamente predisposto, contenente le modifiche che si propone di apportare allo statuto comunale, che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO, altresì, il testo integrale degli articoli modificati al fine della migliore leggibilità;

RITENUTO che le modifiche così come proposte e motivate siano meritevoli di approvazione;

CON VOTI favorevoli n.7, contrari n. 4 (la minoranza con la motivazione di cui sopra), astenuti nessuno, resi ed espressi peralzata di mano;

D E L I B E R A

1. **APPROVARE** , per quanto detto sopra, l'adeguamento del vigente statuto comunale, con le modifiche tutte riportate nell'allegato "A" che, unitamente alla relazione pure qui allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2. **DARE ATTO** che il presente atto e' soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 1, del T.U. n.267/2000, al controllo preventivo di legittimita';


3. **DARE ATTO** , altresì, che le modifiche allo statuto comunale introdotte con questo atto, entreranno in vigore decorsi i trenta giorni della affissione della presente, dopo l'espletamento del controllo preventivo di legittimita', all'albo pretorio dell'ente.

Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

Segretario Comunale – Direttore Generale



MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: RELAZIONE


E' appena trascorso poco più di un anno dall'effettuato adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni rivenienti dalla legge 265/99, ecco che si rende necessario rivisitare, ulteriormente, lo statuto stesso al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo scaturente dall'approvazione, con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in vigore dal 13 ottobre dello stesso anno.

Detto adeguamento ha obbligato ad una lettura quanto più possibile attenta e particolare, articolo per articolo, dello statuto comunale, onde ricercare le parti, i commi, i periodi, i riferimenti di legge previgenti, non più conformi al quadro normativo attuale. Da tale lettura è emersa l'esigenza di ritoccare n. 26 articoli dello statuto stesso, con sostituzione, per lo più, di articoli e riferimenti normativi abrogati dal testo unico citato.

Dal momento, però, che detto testo unico ha assunto la veste giuridica di " fonte di produzione ", ossia quale vera e propria novazione rispetto alle norme che in esso sono confluite, si è reso indispensabile riformulare alcuni articoli dello statuto o parti di essi, sempre allo scopo di farli aderire al testo unico in vigore.

Particolare importanza, nelle modifiche predette, acquistano alcuni articoli, quali il 17, il 59, il 63, l'81, il 99 ed il 101, in cui sono racchiuse le maggiori, le più corpose e significative modificazioni ai testi dei previgenti articoli statutari e ciò per le seguenti ragioni e motivazioni:

- circa le modifiche apportate all'art.17, comma 2, dello statuto comunale, si deve significare che esse sono sottese ad individuare un percorso procedurale più snello rispetto a quello precedentemente previsto, facendo salve comunque le esigenze di conoscibilità, trattandosi di atti regolamentari e, quindi di atti disciplinanti interi settori o materie, prevedendo un congruo termine di pubblicazione. Le modifiche apportate al terzo comma, dello stesso art. 17, si vogliono porre come strumento a disposizione degli Organi comunali, perché gli stessi possano valutare, di volta in volta e fattispecie per fattispecie, la facoltà di abbreviare o di allungare i tempi di pubblicazione degli stessi atti regolamentari, e ciò al fine di conseguire sempre meglio l'interesse pubblico.
- Circa la lettera d) aggiunta al comma 1, dell'art. 59, essa si vuole porre quale norma risolutiva della questione (altri direbbero della vexata quaestio) " a chi appartiene la competenza in materia di affidamenti di incarichi professionali per la progettazione delle opere pubbliche ? ", che tutt'ora, per quanto è dato sapere e conoscere, non vede né in dottrina né in giurisprudenza un orientamento univoco. Vi sono, è inutile dirlo, sostenitori, a ragione, dell'uno (competenza della giunta) e dell'altro (competenza del dirigente o responsabile servizio) orientamento. Ad avviso di chi scrive detto dubbio interpretativo è,



come spesso accade, dovuto a disposizioni di legge non sempre formulate con la necessaria chiarezza.

Tale chiarezza, in detta materia, non risulta essere stata fatta nemmeno con l'approvazione del testo unico n.267/2000: testo unico che sembra avere, fra l'altro, il pregio di chiarire le competenze della dirigenza, ma non individua, purtroppo, in modo netto l'organo competente all'affidamento degli incarichi di cui è parola.

Convinti di questo, si è reso necessario cercare di dirimere la controversia e trovare una soluzione che non si ponesse **contra legem**, ma che si incuneasse negli spazi lasciati, dalla stessa, alla discrezionalità degli enti.

La previsione statutaria, come risultante dalla modifica predetta, **con la consapevolezza di avere semplice funzione ricognitoria e non derogatoria**, si sforza di porsi a mò di risoluzione definitiva della ambiguità esistente nella ripetuta materia.


Proprio in causa di tale sforzo ed in virtù di detta consapevolezza, si è cercato di individuare l'effettivo ambito di competenza dell'organo politico, onde far sì che lo stesso non invada la sfera di attribuzioni dell'organo amministrativo non elettivo e, viceversa far sì che quest'ultimo assuma atti di gestione vera e non atti che comunque implicano scelte con caratteristiche, ancorché concrete, molto più affini, però, alla definizione del programma politico.

In definitiva è apparso ed appare corretto, da una parte, attribuire la competenza agli organi politici, allorché trattasi di incarichi ad elevato contenuto discrezionale e con peculiari caratteristiche di fiduciarità, che fanno sì che tali atti siano da considerarsi "**di alta amministrazione**", i quali si contraddistinguono perché caratterizzati da amplissima discrezionalità. Tali atti si caratterizzano, inoltre, per l'essere stati, anche dalla giurisprudenza, collegati ad un incarico fiduciario che comporta una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti, in possesso di titoli specifici con adeguata motivazione e con un soppesamento non irragionevole delle situazioni soggettive rilevanti.

E' apparso ed appare, d'altro canto, corretto attribuire la competenza, all'organo amministrativo non elettivo, circa il conferimento degli incarichi che si pongono come veri atti di gestione, ancorché intessuti pure di certo grado discrezionalità (tecnica però), e che sono strettamente esecutivi delle linee programmatiche degli organi elettivi.

In definitiva, gli incarichi, che non conseguono a gare pubbliche e per i quali è prevista la sola pubblicità e l'obbligo della motivazione della scelta operata, sembrano appartenere alla sfera politica, in quanto comportano valutazioni, appunto, di tipo politico e tali, quindi, da farli rientrare a pieno titolo in quella categoria di atti di "**alta amministrazione**", di cui si è detto sopra. Mentre gli incarichi che discendono da gare pubbliche, sembrano appartenere alla sfera di competenza della dirigenza, essendo caratterizzati da altissimo contenuto esecutivo. In quest'ultimi, il dirigente o responsabile del servizio, infatti, sembra dover effettuare valutazioni di tipo squisitamente tecnico e non anche politico non appartenentegli.

Oltre alle ragioni sin qui esposte a sostegno della tesi sposata e sopra descritta, milita anche, a suo favore, una considerazione di ordine logico che, in verità, non appare meno importante.



Se si avvalorasse, infatti, la tesi della competenza, in ogni caso, degli incarichi in capo al responsabile del servizio, si innescherebbero nel procedimento amministrativo, teso all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico per la progettazione, profili di logica non lineare, in quanto si avrebbe, esemplificativamente, tale situazione:

1. individuazione e conferimento incarico da parte del dirigente o responsabile del servizio e, **quindi, attivazione di fase gestionale;**
2. predisposizione, conseguentemente, dei progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) ed approvazione da parte della giunta. **Attivazione, perciò, di fase di indirizzo;**
3. predisposizione ed indizione gara per l'appalto di detti progetti. Aggiudicazione, affidamento e realizzazione progetti. **Riattivazione, ancora, di fase gestionale.**

Risulta di tutta evidenza che vi è intersecazione non lineare e non logica di fasi, ove addirittura quella dell'indirizzo, deputata ovviamente a precedere la fase della gestione, è solo successiva a questa.

E' del tutto normale, allora, chiedersi: se per gli incarichi è competente il responsabile del servizio, la giunta, cui compete l'approvazione dei progetti, cosa fa, solo opera di ratifica di quanto scelto da quello?

Non vi è, quindi, in detta ipotesi un macroscopico e paradossale sovvertimento dei ruoli e compiti stabiliti e sanciti dalla legge?

Inoltre: non deve l'indirizzo, come si faceva rilevare sopra e come logicamente deve essere, precedere la fase di mera gestione, sola fase attribuita dalla legge agli organi amministrativi non elettivi?


Il sistema, qualora si accettasse la tesi di cui sopra, risulterebbe, perciò, talmente non logico e non lineare da ingenerare confusione e sovrapposizioni, tali da aggravare il procedimento amministrativo con evidenti segni di inefficienza nell'ambito dello stesso non solo, ma anche di rischio di paralisi dello stesso, mancando a monte l'indirizzo politico.

E' del tutto superfluo dire che per gli incarichi preceduti da gara pubblica detto vizio logico non si crea, avendo a monte tutto quanto necessita perché i potenziali concorrenti sappiano quali siano i patti e le condizioni per accedere all'incarico e perché, soprattutto, il responsabile del servizio sappia con quali parametri misurare il merito dei concorrenti ed in base ad essi, solo ed esclusivamente in base ad essi, aggiudicare e conferire l'incarico stesso, senza, pertanto, poter effettuare apprezzamenti di altro genere se non quelli di sua esclusiva spettanza e competenza.

La modifica proposta risulta pienamente rispettosa del principio vigente della separazione delle funzioni tra il livello politico e quello amministrativo.

Non sembra inutile ricordare e sottolineare, infine, che nel caso degli incarichi per la progettazione di opere pubbliche, ad essi, trattandosi di incarichi ad esterni, ovviamente si potrà ricorrere solo ove si verifichino le condizioni di legge.

- Per quanto concerne le modifiche apportate all'art. 63 dello statuto ed in particolare l'aggiunta del comma 5, trova ora, sempre a parere di chi scrive, legittimazione nell'art. 88.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, likely representing an official or institutional seal.

del T.U. n.267/2000 il quale così dispone: " All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, omissis ".

Non solo, ma il successivo articolo 111 dispone : " Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni."

Come si vede, detti articoli, e segnatamente il 111, impongono un preciso e circostanziato obbligo, ossia quello di adeguare lo statuto, e non solo questo, anche alle norme del capo II del d. lgs. n.29/93.

Nel citato capo II del già ripetuto d. lgs. n.29/93, si pone in particolare evidenza l'art. 14 inerente l'indirizzo politico-amministrativo. Tra gli altri, il suo comma 3, stabilisce un principio del tutto necessario, al fine di porre anche gli organi politici di questo Ente in condizione di poter assolvere al loro mandato nella pienezza dei loro poteri e di poter attuare il loro programma, sul quale hanno conseguito l'adesione del popolo che ad essi ha espresso fiducia non solo, ma anche per porli in condizione di assumere i giusti correttivi allorché dovessero verificarsi situazioni patologiche alle quali, diversamente, non si saprebbe come rimediare.

La scelta di affidare, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 5 predetto, ad un assessore il compito, nel caso l'atto sia di competenza del segretario comunale, non sembra, per un verso, porsi in contrasto con i principi di legge oggi vigenti, se si ha riguardo al fatto che trattasi di Ente con popolazione inferiore ai tre mila abitanti e che per essi il comma 23, dell'art. 53 della legge 29 dic. 2000, n.388, prevede, addirittura, lì ove non diversamente possibile, l'affidamento di compiti gestionali all'organo politico oltre che la responsabilità degli uffici e dei servizi.

Tale scelta, per altro verso, sembra legittima anche perché l'incarico verrebbe conferito qualora l'inerzia, nell'assunzione di atti o provvedimenti, permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali e, quindi, analogamente alla fattispecie di legge, in casi di dimostrata " mancanza " non altrimenti rimediabile.

Detta scelta e la modifica intera, infine, risulta anche del tutto opportuna e necessaria ai fini di operare un contenimento della spesa, che sicuramente ne deriverebbe nell'ipotesi di affidamento dell'incarico ad un commissario ad acta e di cui francamente non se ne vede né l'obbligatorietà né l'opportunità avendo l'Ente, nel suo ambito, le giuste ed adeguate professionalità.

- Riguardo poi alla sostituzione dell'art. 81, cui sono collegate le modifiche dell'art. 99 dello statuto, si precisa, semplicemente, che sono operate al fine di far aderire i testi degli stessi alle norme contrattuali in essere nel comparto Regioni - Enti locali.
- Per quanto concerne, infine, l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 1 dell'art. 101 dello statuto, si rinvia interamente alle ragioni e motivazioni esposte sopra allorché si è trattato della modifica apportata all'art. 59 .

Castiglione M.R., lì 16/03/01



dott. Luigi Vaira

Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

Segretario Comunale



ALLEGATO "A"

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

All'art. 4:

- al comma 1, le parole " con la legge 08.06.1990, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " il testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. n.267/2000."

All'art. 11:

- al comma 1 , le parole " dall'art.6 della legge 142/90 " sono sostituite dalle seguenti: " dall'art.8 del T.U. n.267/2000 "

All'art. 14:

- il comma 2 è sostituito dal seguente : " 2. Il responsabile del servizio è preposto alle pubblicazioni ed è responsabile delle stesse . "

All'art. 17:

- al comma 1, le parole " ai sensi dell'art.32, comma II lettera a, della legge 8/06/90, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'art. 7 del T.U. n.267/2000 " ;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione, dopo l'adozione, nell'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore, previo esito positivo del controllo preventivo di legittimità, dal giorno successivo al termine ultimo di pubblicazione. I regolamenti, per i quali il controllo preventivo di legittimità non è previsto come necessario, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione." ;
- il comma 3, è sostituito dal seguente : " Gli organi comunali competenti all'adozione dei regolamenti, hanno la facoltà di disporre, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, lì ove ricorrano le condizioni, la immediata eseguibilità degli atti regolamentari assunti. E' facoltà loro, altresì, di disporre, qualora lo dovessero reputare opportuno o necessario, la posposizione, rispetto al termine stabilito nello stesso comma 2, della entrata in vigore dei regolamenti."

All'art. 18:

- nella rubrica le parole “ previsti dalla L. 142/90 “ sono soppresse;
- al comma 3, primo alinea, le parole “ per gli uffici e per il personale “ sono sostituite dalle seguenti: “ degli uffici e dei servizi “; la lettera h) è così sostituita: “ h) le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento “; alla lett. i), le parole “, di cui all'art. 51, comma VII, della legge 08/06/90 n.142 “ sono soppresse.

All'art.21:

- al comma 3, le parole “ della legge 23/04/81, n. 154 “ sono sostituite dalle seguenti: “ di legge “.

All'art. 22:

- al comma 2 le parole “ ad una intera sessione ordinaria “ sono sostituite dalle seguenti: “ a tre sedute consecutive “;
- al comma 3, le parole da “ dopo decorso “ sino a “ della proposta di decadenza e “ sono soppresse.

All'art.24:

- al comma 3, le parole “ dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/90 e successive modificazioni “ sono sostituite dalle seguenti: “ dell'art.141 del T.U. n.267/2000 “.

All'art.47:

- al comma 2, le parole “ dell'art.290 del T.U. 1915, n.148 ; “ sono sostituite dalle seguenti: “ di legge. “.

All'art.48:

- al comma 2, le parole “ all'art. 17, 38 comma, lett. a), della L. 127/97 “ sono sostituite dalle seguenti: “ all'art. 127, comma 1, lett. a), b) e c) del T.U. n.267/2000 “ e le parole “ all'art. 47, 3 comma, della legge 8 giu. 1990, n.142 e successive modificazioni “ sono sostituite dalle seguenti: “ all'art. 134, comma 4, del testo unico citato “.

All'art.59:

- al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “ d) conferire incarichi fiduciari, siano essi finalizzati a una progettazione ovvero alla tutela legale dell'ente. Non sono di competenza della giunta gli incarichi per la progettazione che discendano da apposite gare pubbliche.”.

All'art. 61:

- al comma 2, le parole “ all'art. 17, 34 comma e 38 comma, lett. a) e b) “ sono sostituite dalle seguenti: “ all'art. 127, comma 1, lett. a), b) e c) del T.U. n.267/2000 “ e le parole “ dell'art. 47, 3 comma, della legge n.142/90 e successive modificazioni “ sono sostituite dalle seguenti: “ dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000 “.

All'art. 63:

- al comma 1, lett. n), le parole " all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " agli artt. 107, 109 e 110 del T.U. n.267/2000 ";
- al comma 1, lett. o), le parole " all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " all'art. 136 del T.U. n.267/2000 ";
- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

" 5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti o responsabili dei servizi . In caso di inerzia o ritardo, può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente o responsabile del servizio deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente o responsabile del servizio competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco, previa contestazione salvo i casi d'urgenza, può conferire incarico ad un assessore, se l'atto o il provvedimento deve essere assunto dal segretario comunale, o a questi, se l'atto o il provvedimento deve essere assunto dal responsabile del servizio. Resta salva la potestà del sindaco di annullamento degli atti o dei provvedimenti per motivi di legittimità, previa acquisizione del parere del segretario comunale. Nel caso in cui l'ente abbia nominato il direttore generale, o le relative funzioni siano state conferite al segretario comunale, questi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del T.U. n.267/2000, esercita le funzioni di dirigente generale e, quindi, agisce con poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili degli uffici e dei servizi. "

All'art. 66:

- al comma 1, le parole " le dimissioni, " sono soppresse;
- al comma 2, le parole " dell'ar. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 " sono sostituite dalle seguenti: " dell'art. 59 del T.U. n.267/2000 ";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario ".

All'art.80:

- al comma 5, le parole " dalla legge 4/01/68, n. 15 " sono sostituite dalle seguenti: " dal T.u.d.a. n.445/2000 ".

Lart.81, è sostituito come segue:

- " 1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente le rappresentanze sindacali unitarie e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto Regioni-Enti locali, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

- 2. L'Ente si attiene, inoltre, a tutto quanto previsto dal CCNL, del comparto di cui sopra, concernenti la materia delle relazioni sindacali, quali la informazione, concertazione, consultazione, contrattazione collettiva decentrata, procedura di raffreddamento dei conflitti, conciliazione e tutti gli istituti vigenti o la cui vigenza è ancora da venire.
- 3. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito. “

All'art. 85:

- al comma 4, le parole da “ 17, 38 comma, “ sino a “ del medesimo art. 17 “ sono sostituite dalle seguenti: “ 127, comma 1, del T.U. n.267/2000 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo “ .

All'art.92:

- al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “ f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. n.267/2000.”.

All'art.99:

- al comma 1, primo alinea, le parole “ del personale “ sono sostituite dalle seguenti: “ degli uffici e dei servizi anche “;
- il comma 2, è sostituito dal seguente: “ 2. Il personale è classificato in quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D, cui corrispondono i profili professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse, giusta le declaratorie contenute nel CCNL di comparto, ed è collocato in aree di attività. “;
- al comma 5, la parola “ qualifica “ è sostituita con la seguente: “ categoria “.

All'art.101:

- al comma 1, le parole da “ 51, 3 comma,” sino a “ 15 mag. 1997, n.127 “ sono sostituite dalle seguenti: “ 107 del T.U. n.267/2000 “.
- alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “ Gli incarichi professionali finalizzati alla progettazione di opere pubbliche, che discendano da apposite gare pubbliche, sono attribuiti al responsabile del servizio competente.”

All'art. 102:

- al comma 1, primo alinea, le parole “ del personale disciplinerà “ sono sostituite dalle seguenti: “ degli uffici e dei servizi disciplinerà anche, “ ;
- il comma 2 è abrogato;
- il comma 3 è abrogato.

All'art. 104:

- al comma 1, lettera d), dopo la parola " attribuitagli " sono aggiunte le seguenti: " dallo statuto, ";
- dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: " e) esercita le funzioni di dirigente generale nell'ipotesi in cui gli siano state conferite le funzioni di direttore generale. "

All'art. 116:

- nella rubrica, le parole " conto consuntivo " sono sostituite dalla seguente: " rendiconto ";
- al comma 2, le parole " conto consuntivo " sono sostituite dalla seguente: " rendiconto ";
- al terzo comma le parole " conto consuntivo " sono sostituite dalle seguenti: " rendiconto ".

All'art. 118:

- al comma 1, le parole " 57 della legge 8.06.1990, n. 142 " sono sostituite dalle seguenti: " 234 del T.U. n.267/2000 ";
- al comma 3, le parole " conto consuntivo " sono sostituite con la seguente: " rendiconto " e le parole " 105, 1 comma, del d. lgs. n.77/'95 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " 239 del T.U. n.267/2000 ".

All'art. 119:

- al comma 1, lett. c), le parole da " dei contributi previdenziali " sino a " legge 8.01.79, n.3 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'art. 220 del T.U. n.267/2000 ";
- al comma 2, le parole " 59, comma 1, della legge 8.06.90, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " 152 del T.U. n.267/2000 ".

All'art.120:

- al comma 1, le parole da " dal d.lgs. n.29/'93 " sino a " n.77/'95 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli artt. 197 e 198 del T.U. n.267/2000 ".

COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
(Provincia di Teramo)

PROPONENTE: SEGRETARIO COM/LE

UFFICIO: SEGRETARIO COM/LE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIB.DI CONS.COM/LE N. 6 DEL 19-03-01

OGGETTO: STATUTO COMUNALE: MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarita' tecnica, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del T.U.L.O.E.L., esprime parere favorevole

libro di P. S. V. n. 267/2001

Data 19-03-01

Il Responsabile [firma]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto il profilo della regolarita' contabile, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del T.U.L.O.E.L., esprime parere _____

e

A T T E S T A

la copertura finanziaria nonche' la registrazione del presente impegno nelle scritture contabili dell'Ente.

Data _____

Il Responsabile _____

DELIBERA N. 8 SEDUTA DEL 30 MAR. 2001

DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DI MICHELE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VAIRA LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Viene pubblicata oggi mediante affissione all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li' 02-04-001.



IL RESP/LE DEL SERVIZIO
BELISARIO MARINO

E' DIVENUTA ESECUTIVA il 12 APR. 2001, (art.134, comma 4, T.U.L.O.E.L.).

E' STATA AFFISSA all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi
----- dal 02-04-2001 al 17-04-2001.

Castiglione M.R., li' 18-04-2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VAIRA LUIGI

*Proffina del Sr. Sindaco del
Comune di Castiglione Messer Raimondo
del 09/05/01 al 18/06/01*

PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.:

ESAMINATA SENZA RILIEVI con provv.n. _____ del _____

ANNULLATA con provv.n. _____ del _____

**MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE – ARTICOLI MODIFICATI: TESTO
INTEGRALE DEGLI STESSI AL FINE DELLA MIGLIORE LEGGIBILITA'**

Art.4
Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto deve essere interpretato in armonia con i principi di cui agli artt.5 e 128 della Costituzione e con le altre norme Costituzionali, con le leggi ordinarie di principio che hanno riconosciuto la potestà statutaria dei Comuni ed in particolare con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. n.267/2000.
2. Occorre inoltre attenersi ai criteri dell'interpretazione letterale, logica e sistematica di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale al codice civile.
3. Non è ammessa una interpretazione ed applicazione analogica; le eventuali lacune che possono presentarsi in una norma statutaria non possono essere colmate da previsioni normative contenute in altri Statuti.

Art.11
Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla costituzione, dall'art.8 del T.U. n.267/2000 e dalla legge 241/90.
2. Riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art.14
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il responsabile del servizio è preposto alle pubblicazioni ed è responsabile delle stesse.

Art.17

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.7 del T.U. n.267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
2. I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione, dopo l'adozione, nell'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore, previo esito positivo del controllo preventivo di legittimità, dal giorno successivo al termine ultimo di pubblicazione. I regolamenti, per i quali il controllo preventivo di legittimità non è previsto come necessario, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
3. Gli organi comunali competenti all'adozione dei regolamenti, hanno la facoltà di disporre, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, lì ove ricorrano le condizioni, la immediata eseguibilità degli atti regolamentari assunti. E facoltà loro, altresì, di disporre, qualora lo dovessero reputare opportuno e necessario, la posposizione, rispetto al termine stabilito nel comma 2, della entrata in vigore dei regolamenti.

Art.18

Principi fondamentali dei Regolamenti.

1. Il Regolamento del Consiglio e della Giunta fondato sui principi indicati nel presente Statuto e dalle seguenti finalità:
 - a) garanzia per ciascun Consigliere e Assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
 - b) diritti di ciascun Consigliere e Assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
 - c) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto sulle questioni controverse;
 - d) diritto di ciascun Consigliere e Assessore e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;
 - e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali.
2. Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione:
 - a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli Organi e uffici Comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
 - b) disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa;
 - c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e per assecondare la tutela degli interessi diffusi.
3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi:
 - a) disciplina la materia del personale e dell'esercizio delle funzioni;
 - b) tende alla valorizzazione del lavoro, al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità
 - c) disciplina il procedimento amministrativo e assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti anche in

attuazione dei principi stabiliti nella legge 07/08/90 n.241;

- d) la dotazione organica del personale;
 - e) le procedure per l'assunzione del personale;
 - f) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) l'attribuzione al Segretario Comunale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - h) le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento;
 - i) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
4. Il Regolamento di contabilità:
- a) disciplina il sistema contabile;
 - b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.
5. Il Regolamento di disciplina dei contratti:
- a) disciplina i contratti e la gestione del patrimonio;
 - b) disciplina i contratti in vista della scelta opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità dell'opera e sicurezza.

Art.21
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità dei medesimi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

Art.22
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, di ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.

Art.24
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. n. 267/2000.

Art.47
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per svolgere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi e ciò solo nel caso in cui il segretario debba astenersi ai sensi di legge;
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art.48
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del consiglio, ad eccezione di quelle per cui il controllo preventivo di legittimità previsto dalla legge come necessario e di quello di cui all'art.127, comma 1, lett. a), b e c) del T.U. n.267/2000, quando ne è richiesto il controllo nei modi e termini di cui al comma medesimo, diventano esecutive dopo dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, salva la dichiarazione di cui all'art.134, comma 4, del testo unico citato.

Art.59
Attribuzioni della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a.a) la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - d) conferisce incarichi fiduciari, siano essi finalizzati a una progettazione ovvero alla tutela legale dell'ente. Non sono di competenza della giunta gli incarichi per la progettazione che discendano da apposite gare pubbliche.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui, che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.
 4. Appartiene alla Giunta deliberare gli storni nel bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art.61
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, ad eccezione di quelle i cui all'art.127, comma 1, lett. a), b) e c), del T.U. n. 267/2000, allorché un quinto dei consiglieri ne richiedano, nei modi e termini di legge, la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità. Le stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000.

Art.63

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- a) rappresenta il comune;
- b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
- c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 65; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
- d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- e) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive da esso impartite;
- f) impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3/03/34, n.383, e della legge 24/11/81, n.689;
- g) rilascia attestati di notorietà, pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- h) rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti l'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi;
- i) sovraintende a tutti gli uffici e istituti Comunali;
- l) sospende cautelativamente, in casi gravi, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta ed a organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.

- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 107, 109 e 110 del T.U. n.267/2000, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
 - o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione od alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il CO.RE.CO. adotta i provvedimenti di cui all'art.136 del T.U. n.267/2000;
 - p) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 , n.996, approvato con d.P.R. 6 feb.1981, n.66.
- 1.bis Nella nomina e designazione di cui al precedente comma 1, lett. o), il Sindaco assicura pari opportunità tra uomo e donna attenendosi alla disposizioni di legge vigenti in materia.
 2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.
 3. Il Sindaco o l'Assessore dello stesso delegato, risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento consiliare.
 4. Il sindaco, quando non risultino stipulate le convenzioni tra i comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, per la nomina del direttore generale, può conferire le relative funzioni al segretario.
 5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti o responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente o responsabile del servizio deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza alle direttive generali da parte del dirigente o del responsabile del servizio competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco, previa contestazione salvo i casi di urgenza, può conferire incarico a un assessore, se l'atto o il provvedimento deve essere assunto dal segretario comunale, o a questi, se l'atto o il provvedimento deve essere assunto dal responsabile del servizio. Resta salva la potestà del sindaco di annullamento degli atti o

provvedimenti per motivi di legittimità, previa acquisizione del parere del segretario comunale. Nel caso in cui l'ente abbia nominato il direttore generale, o le relative funzioni siano state conferite al segretario comunale, questi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del T.U. n.267/2000, esercita le funzioni di dirigente generale e, quindi, agisce con potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili degli uffici o dei servizi.

Art.64 Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua competenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio:
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto dall'art.107 e seguenti del presente Statuto.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. abrogato

Art.66

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del T.U. n.267/2000..
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.80

Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati- di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi- conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il comune garantisce - mediante il Regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dal T.u.d.a. n.445/2000.
6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici alle organizzazioni del volontariato e alle Associazioni in genere.
8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art.81

Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente le rappresentanze sindacali unitarie e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto Regioni-Enti locali, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L'Ente si attiene, inoltre, a tutto quanto previsto dal CCNL, del comparto di cui sopra, concernenti la materia delle relazioni sindacali, quali l'informazione, concertazione, consultazione, contrattazione collettiva decentrata, procedura raffreddamento dei conflitti, conciliazione e tutti gli istituti vigenti o la cui vigenza è ancora da venire in detta materia.
3. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito.

Art.85
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il difensore civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi previsti dall'art.127, comma 1, del T.U. n.267/2000 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art.92
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. n.267/2000.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1/10/86, n.902.

Art.99
Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento degli uffici e dei servizi anche:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse comprese;
 - c) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - d) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - g) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - h) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della Amministrazione.
2. Il personale è classificato in quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D, cui corrispondono i profili professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse, giusta le declaratorie contenute nel CCNL di comparto, ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di area è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate all'area stessa, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di aree costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Art.101

Compiti dei responsabili degli uffici o dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici o dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico ed in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente, quelli di cui all'art.107 del T.U. n.267/2000. Gli incarichi professionali finalizzati alla progettazione di opere pubbliche, che discendano da apposite gare, sono attribuiti al responsabile del servizio competente.

Art.102
Norme applicabili

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinerà anche, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio.
2. ... abrogato.....
3. ... abrogato.....

Art.104
Funzioni del Segretario

1. Il segretario svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora e presta funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività, nei termini di cui al 5 comma del precedente art.100;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco;
 - e) esercita le funzioni di dirigente generale nell'ipotesi in cui gli siano state conferite le funzioni di direttore generale.
2. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della giunta e del consiglio, ne cura la verbalizzazione.

Art.116
Contabilità Comunale: il rendiconto

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art.118 del presente Statuto.

Art.118
Revisione economico-finanziaria


1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Revisore dei conti, scelto in conformità al disposto dell'articolo 234 del T.U. n.267/2000.
2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il revisore collabora con il consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto, nonché tutte le altre funzioni di cui all'art.239 del T.U. n.267/2000.
4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al terzo comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. soppresso
7. soppresso

Art.119
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione di tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, ai sensi dell'art. 220 del T.U. n.267/2000.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 152 del T.U. n.267/2000, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art.120
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della p.a. e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'ente applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli artt. 197 e 198 del T.U. n.267/2000.



**COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO**
(Provincia di Teramo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 13-04-01

COPIA

! OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE (2^ VOTAZIONE). !
! !
! !
! !

L'anno **duemilauno** il giorno **tredici** del mese
di **aprile** alle ore **17.40** nella sala delle adunanze del comune
suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si e'
riunito, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione
in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Signori:

!DI MICHELE GIUSEPPE P |GIANNETTI ANTONIO P !
!CICCONE ADAMO P |DI VINCENZO ELODIA P !
!SORGENTONE FRANCESCO P |MODESTI VENANZIO P !
!CRESCIA DANILLO P |DI GIUSEPPE FEDERICO P !
!DI DONATO MARCO P |GIANNASCOLI GIUSEPPE P !
!LUCIANI GIAMPIETRO P |SCARDETTA MAURIZIO P !
!D'AVARIO FERNANDO A | P !

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 .

Assume la presidenza, in qualita' di SINDACO , il Signor
DI MICHELE GIUSEPPE .

Partecipa il Segretario comunale VAIRA LUIGI .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione;

ACCERTATO che la stessa e' stata sottoposta, in via preventiva e
con esito favorevole, alle procedure di cui all'art.49, comma 1, del
T.U.L.O.E.L. (vedi allegato);

IL SINDACO-PRESIDENTE , nell'introdurre l'argomento fa presente che nella scorsa seduta del consiglio, si ebbe modo di approvare le modifiche allo statuto comunale, giusta delibera consiliare n.8 del 30.03.2001, e che detta approvazione conseguì, essendo assenti due consiglieri, n.7 voti a favore e n.4 contrari. In verità, soggiunge, i consiglieri che, previa motivazione, hanno votato contro, tale contrarietà l'hanno dichiaratamente ed espressamente limitata a sole due modifiche di quelle complessivamente approvate con il predetto atto consiliare.

Tale circostanza, sostiene il Sindaco, fa sì che le modifiche, di cui sopra, non abbiano, comunque, conseguito complessivamente il quoziente di voti così come richiesto dal legislatore in forza dell'art.6, comma 4, del t.u. n.267/2000 e conforme vigente previsione statutaria comunale, per cui necessita, al fine di aderirvi, riproporre l'argomento, già ampiamente conosciuto perché trattato, affinché sia risottoposto a nuova e seconda votazione.

A questo punto il Sindaco apre la discussione e si hanno i seguenti interventi:

SCARDETTA: fa rilevare che l'altra volta disse che avrebbero ricorso al Co.Re.Co. e lo hanno fatto, circa quelle modifiche su quei due articoli su cui hanno votato contro. Per detti articoli, afferma che non è questione tecnica, ma di scelta. E' proprio su questa scelta, prosegue, che loro non concordano. Legge, pertanto, una dichiarazione che chiede sia acclusa al verbale. Finita la lettura, la consegna al S.C., e, perciò, viene allegata alla presente, per cui ad essa si fa integrale rinvio.

SINDACO: la scelta operata, sostiene, si pone semplicemente quale elemento chiarificatore e non scaturisce senz'altro da una diatriba con l'ufficio tecnico. E' solo, prosegue, per fare chiarezza in una materia in cui, a suo avviso, non vi è ancora certezza. Ribadisce, quindi, tutto quanto contenuto nell'atto deliberativo n. 8 del 30.03.01 e le scelte, perciò, con esso operate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento, di cui sopra, del Sindaco;

UDITI , altresì, gli altri interventi dei consiglieri comunali;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto. 2000, n.267;

FATTO RILEVARE che detto testo unico, ponendosi quale " fonte di produzione ", ossia quale vera e propria fonte novativa rispetto alle norme in esso confluite, comporta la necessità di dover provvedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie dell'ente e non solo di esse, ma anche delle disposizioni regolamentari di varie materie, di cui anche oggi, ancorché solo per alcuni, il consiglio tratterà successivamente al presente argomento;

VISTA la relazione del S.C.-D.G. dott. L. Vaira, che si allega quale parte integrante della presente ed alla quale, perciò, si rinvia integralmente;

VISTO , inoltre, l'allegato "A" appositamente predisposto, contenente le modifiche che si propone di apportare allo statuto comunale, che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO , altresì', il testo integrale degli articoli modificati al fine della migliore leggibilità';

RITENUTO che le modifiche così' come proposte e motivate siano meritevoli di approvazione;

CON VOTI favorevoli n.8 (otto), contrari n.4 (la minoranza, limitatamente a quanto anche dichiarato a verbale e qui allegato), astenuti nessuno, resi ed espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. APPROVARE , per quanto detto sopra ed in seconda votazione, l'adeguamento del vigente statuto comunale, con le modifiche tutte riportate nell'allegato "A" che, unitamente alla relazione pure qui allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2. DARE ATTO che il presente atto e' soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 1, del T.U. n.267/2000, al controllo preventivo di legittimità';

3. DARE ATTO , altresì', che le modifiche allo statuto comunale introdotte con questo atto, entreranno in vigore decorsi i trenta giorni della affissione della presente, dopo l'espletamento del controllo preventivo di legittimità', all'albo pretorio dell'ente.

Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

Segretario Comunale – Direttore Generale



MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: RELAZIONE


E' appena trascorso poco più di un anno dall'effettuato adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni rivenienti dalla legge 265/99, ecco che si rende necessario rivisitare, ulteriormente, lo statuto stesso al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo scaturente dall'approvazione, con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in vigore dal 13 ottobre dello stesso anno.

Detto adeguamento ha obbligato ad una lettura quanto più possibile attenta e particolare, articolo per articolo, dello statuto comunale, onde ricercare le parti, i commi, i periodi, i riferimenti di legge previgenti, non più conformi al quadro normativo attuale. Da tale lettura è emersa l'esigenza di ritoccare n. 26 articoli dello statuto stesso, con sostituzione, per lo più, di articoli e riferimenti normativi abrogati dal testo unico citato.

Dal momento, però, che detto testo unico ha assunto la veste giuridica di " fonte di produzione ", ossia quale vera e propria novazione rispetto alle norme che in esso sono confluite, si è reso indispensabile riformulare alcuni articoli dello statuto o parti di essi, sempre allo scopo di farli aderire al testo unico in vigore.

Particolare importanza, nelle modifiche predette, acquistano alcuni articoli, quali il 17, il 59, il 63, l'81, il 99 ed il 101, in cui sono racchiuse le maggiori, le più corpose e significative modificazioni ai testi dei previgenti articoli statutari e ciò per le seguenti ragioni e motivazioni:

- circa le modifiche apportate all'art.17, comma 2, dello statuto comunale, si deve significare che esse sono sottese ad individuare un percorso procedurale più snello rispetto a quello precedentemente previsto, facendo salve comunque le esigenze di conoscibilità, trattandosi di atti regolamentari e, quindi di atti disciplinanti interi settori o materie, prevedendo un congruo termine di pubblicazione. Le modifiche apportate al terzo comma, dello stesso art. 17, si vogliono porre come strumento a disposizione degli Organi comunali, perché gli stessi possano valutare, di volta in volta e fattispecie per fattispecie, la facoltà di abbreviare o di allungare i tempi di pubblicazione degli stessi atti regolamentari, e ciò al fine di conseguire sempre meglio l'interesse pubblico.
- Circa la lettera d) aggiunta al comma 1, dell'art. 59, essa si vuole porre quale norma risolutiva della questione (altri direbbero della vexata quaestio) " a chi appartiene la competenza in materia di affidamenti di incarichi professionali per la progettazione delle opere pubbliche ? ", che tutt'ora, per quanto è dato sapere e conoscere, non vede né in dottrina né in giurisprudenza un orientamento univoco. Vi sono, è inutile dirlo, sostenitori, a ragione, dell'uno (competenza della giunta) e dell'altro (competenza del dirigente responsabile servizio) orientamento. Ad avviso di chi scrive detto dubbio interpretativo



come spesso accade, dovuto a disposizioni di legge non sempre formulate con la necessaria chiarezza.

Tale chiarezza, in detta materia, non risulta essere stata fatta nemmeno con l'approvazione del testo unico n.267/2000: testo unico che sembra avere, fra l'altro, il pregio di chiarire le competenze della dirigenza, ma non individua, purtroppo, in modo netto l'organo competente all'affidamento degli incarichi di cui è parola.

Convinti di questo, si è reso necessario cercare di dirimere la controversia e trovare una soluzione che non si ponesse **contra legem**, ma che si incuneasse negli spazi lasciati, dalla stessa, alla discrezionalità degli enti.

La previsione statutaria, come risultante dalla modifica predetta, **con la consapevolezza di avere semplice funzione ricognitoria e non derogatoria**, si sforza di porsi a mò di risoluzione definitiva della ambiguità esistente nella ripetuta materia.


Proprio in causa di tale sforzo ed in virtù di detta consapevolezza, si è cercato di individuare l'effettivo ambito di competenza dell'organo politico, onde far sì che lo stesso non invada la sfera di attribuzioni dell'organo amministrativo non elettivo e, viceversa far sì che quest'ultimo assuma atti di gestione vera e non atti che comunque implicano scelte con caratteristiche, ancorché concrete, molto più affini, però, alla definizione del programma politico.

In definitiva è apparso ed appare corretto, da una parte, attribuire la competenza agli organi politici, allorché trattasi di incarichi ad elevato contenuto discrezionale e con peculiari caratteristiche di fiduciarietà, che fanno sì che tali atti siano da considerarsi "**di alta amministrazione**", i quali si contraddistinguono perché caratterizzati da amplissima discrezionalità. Tali atti si caratterizzano, inoltre, per l'essere stati, anche dalla giurisprudenza, collegati ad un incarico fiduciario che comporta una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti, in possesso di titoli specifici con adeguata motivazione e con un soppesamento non irragionevole delle situazioni soggettive rilevanti.

E' apparso ed appare, d'altro canto, corretto attribuire la competenza, all'organo amministrativo non elettivo, circa il conferimento degli incarichi che si pongono come veri atti di gestione, ancorché intessuti pure di certo grado discrezionalità (tecnica però), e che sono strettamente esecutivi delle linee programmatiche degli organi elettivi.

In definitiva, gli incarichi, che non conseguono a gare pubbliche e per i quali è prevista la sola pubblicità e l'obbligo della motivazione della scelta operata, sembrano appartenere alla sfera politica, in quanto comportano valutazioni, appunto, di tipo politico e tali, quindi, da farli rientrare a pieno titolo in quella categoria di atti di "**alta amministrazione**", di cui si è detto sopra. Mentre gli incarichi che discendono da gare pubbliche, sembrano appartenere alla sfera di competenza della dirigenza, essendo caratterizzati da altissimo contenuto esecutivo. In quest'ultimi, il dirigente o responsabile del servizio, infatti, sembra dover effettuare valutazioni di tipo squisitamente tecnico e non anche politico non appartenentegli.

Oltre alle ragioni sin qui esposte a sostegno della tesi sposata e sopra descritta, milita anche, a suo favore, una considerazione di ordine logico che, in verità, non appare meno importante.



Se si avvalorasse, infatti, la tesi della competenza, in ogni caso, degli incarichi in capo al responsabile del servizio, si innescherebbero nel procedimento amministrativo, teso all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico per la progettazione, profili di logica non lineare, in quanto si avrebbe, esemplificativamente, tale situazione:

1. individuazione e conferimento incarico da parte del dirigente o responsabile del servizio e, **quindi, attivazione di fase gestionale;**
2. predisposizione, conseguentemente, dei progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) ed approvazione da parte della giunta. **Attivazione, perciò, di fase di indirizzo;**
3. predisposizione ed indizione gara per l'appalto di detti progetti. Aggiudicazione, affidamento e realizzazione progetti. **Riattivazione, ancora, di fase gestionale.**

Risulta di tutta evidenza che vi è intersecazione non lineare e non logica di fasi, ove addirittura quella dell'indirizzo, deputata ovviamente a precedere la fase della gestione, è solo successiva a questa.

E' del tutto normale, allora, chiedersi: se per gli incarichi è competente il responsabile del servizio, la giunta, cui compete l'approvazione dei progetti, cosa fa, solo opera di ratifica di quanto scelto da quello?

Non vi è, quindi, in detta ipotesi un macroscopico e paradossale sovvertimento dei ruoli e compiti stabiliti e sanciti dalla legge?

Inoltre: non deve l'indirizzo, come si faceva rilevare sopra e come logicamente deve essere, precedere la fase di mera gestione, sola fase attribuita dalla legge agli organi amministrativi non elettivi?

Il sistema, qualora si accettasse la tesi di cui sopra, risulterebbe, perciò, talmente non logico e non lineare da ingenerare confusione e sovrapposizioni, tali da aggravare il procedimento amministrativo con evidenti segni di inefficienza nell'ambito dello stesso non solo, ma anche di rischio di paralisi dello stesso, mancando a monte l'indirizzo politico.

E' del tutto superfluo dire che per gli incarichi preceduti da gara pubblica detto vizio logico non si crea, avendo a monte tutto quanto necessita perché i potenziali concorrenti sappiano quali siano i patti e le condizioni per accedere all'incarico e perché, soprattutto, il responsabile del servizio sappia con quali parametri misurare il merito dei concorrenti ed in base ad essi, solo ed esclusivamente in base ad essi, aggiudicare e conferire l'incarico stesso, senza, pertanto, poter effettuare apprezzamenti di altro genere se non quelli di sua esclusiva spettanza e competenza.

La modifica proposta risulta pienamente rispettosa del principio vigente della separazione delle funzioni tra il livello politico e quello amministrativo.

Non sembra inutile ricordare e sottolineare, infine, che nel caso degli incarichi per la progettazione di opere pubbliche, ad essi, trattandosi di incarichi ad esterni, ovviamente si potrà ricorrere solo ove si verifichino le condizioni di legge.

- Per quanto concerne le modifiche apportate all'art. 63 dello statuto ed in particolare l'aggiunta del comma 5, trova ora, sempre a parere di chi scrive, legittimazione nell'art. 88



del T.U. n.267/2000 il quale così dispone: " All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, omissis "

Non solo, ma il successivo articolo 111 dispone : " Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni."

Come si vede, detti articoli, e segnatamente il 111, impongono un preciso e circostanziato obbligo, ossia quello di adeguare lo statuto, e non solo questo, anche alle norme del capo II del d. lgs. n.29/93.

Nel citato capo II del già ripetuto d. lgs. n.29/93, si pone in particolare evidenza l'art. 14 inerente l'indirizzo politico-amministrativo. Tra gli altri, il suo comma 3, stabilisce un principio del tutto necessario, al fine di porre anche gli organi politici di questo Ente in condizione di poter assolvere al loro mandato nella pienezza dei loro poteri e di poter attuare il loro programma, sul quale hanno conseguito l'adesione del popolo che ad essi ha espresso fiducia non solo, ma anche per porli in condizione di assumere i giusti correttivi allorché dovessero verificarsi situazioni patologiche alle quali, diversamente, non si saprebbe come rimediare.

La scelta di affidare, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 5 predetto, ad un assessore il compito, nel caso l'atto sia di competenza del segretario comunale, non sembra, per un verso, porsi in contrasto con i principi di legge oggi vigenti, se si ha riguardo al fatto che trattasi di Ente con popolazione inferiore ai tre mila abitanti e che per essi il comma 23, dell'art. 53 della legge 29 dic. 2000, n.388, prevede, addirittura, lì ove non diversamente possibile, l'affidamento di compiti gestionali all'organo politico oltre che la responsabilità degli uffici e dei servizi.


Tale scelta, per altro verso, sembra legittima anche perché l'incarico verrebbe conferito qualora l'inerzia, nell'assunzione di atti o provvedimenti, permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali e, quindi, analogamente alla fattispecie di legge, in casi di dimostrata " mancanza " non altrimenti rimediabile.

Detta scelta e la modifica intera, infine, risulta anche del tutto opportuna e necessaria ai fini di operare un contenimento della spesa, che sicuramente ne deriverebbe nell'ipotesi di affidamento dell'incarico ad un commissario ad acta e di cui francamente non se ne vede né l'obbligatorietà né l'opportunità avendo l'Ente, nel suo ambito, le giuste ed adeguate professionalità.

- Riguardo poi alla sostituzione dell'art. 81, cui sono collegate le modifiche dell'art. 99 dello statuto, si precisa, semplicemente, che sono operate al fine di far aderire i testi degli stessi alle norme contrattuali in essere nel comparto Regioni - Enti locali.
- Per quanto concerne, infine, l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 1 dell'art. 101 dello statuto, si rinvia interamente alle ragioni e motivazioni esposte sopra allorché si è trattato della modifica apportata all'art. 59 .

Castiglione M.R., lì

14/03/01




dott. Luigi Vaira

Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

Segretario Comunale



ALLEGATO "A"

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

All'art. 4:

- al comma 1, le parole " con la legge 08.06.1990, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " il testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. n.267/2000."

All'art. 11:

- al comma 1 , le parole " dall'art.6 della legge 142/90 " sono sostituite dalle seguenti: " dall'art.8 del T.U. n.267/2000 ".

All'art. 14:

- il comma 2 è sostituito dal seguente : " 2. Il responsabile del servizio è preposto alle pubblicazioni ed è responsabile delle stesse . "

All'art. 17:

- al comma 1, le parole " ai sensi dell'art.32, comma II lettera a, della legge 8/06/90, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'art. 7 del T.U. n.267/2000 " ;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione, dopo l'adozione, nell'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore, previo esito positivo del controllo preventivo di legittimità, dal giorno successivo al termine ultimo di pubblicazione. I regolamenti, per i quali il controllo preventivo di legittimità non è previsto come necessario, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione." ;
- il comma 3, è sostituito dal seguente : " Gli organi comunali competenti all'adozione dei regolamenti, hanno la facoltà di disporre, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, lì ove ricorrano le condizioni, la immediata eseguibilità degli atti regolamentari assunti. E' facoltà loro, altresì, di disporre, qualora lo dovessero reputare opportuno o necessario, la posposizione, rispetto al termine stabilito nello stesso comma 2, della entrata in vigore dei regolamenti."

All'art. 18:

- nella rubrica le parole " previsti dalla L. 142/90 " sono soppresse;
- al comma 3, primo alinea, le parole " per gli uffici e per il personale " sono sostituite dalle seguenti: " degli uffici e dei servizi "; la lettera h) è così sostituita: " h) le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento " ; alla lett. i), le parole " , di cui all'art. 51, comma VII, della legge 08/06/90 n.142 " sono soppresse.

All'art.21:

- al comma 3, le parole " della legge 23/04/81, n. 154 " sono sostituite dalle seguenti: " di legge " .

All'art. 22:

- al comma 2 le parole " ad una intera sessione ordinaria " sono sostituite dalle seguenti: " a tre sedute consecutive " ;
- al comma 3, le parole da " dopo decorso " sino a " della proposta di decadenza e " sono soppresse.

All'art.24:

- al comma 3, le parole " dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/'90 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " dell'art.141 del T.U. n.267/2000 " .

All'art.47:

- al comma 2, le parole " dell'art.290 del T.U. 1915, n.148 ; " sono sostituite dalle seguenti: " di legge. " .

All'art.48:

- al comma 2, le parole " all'art. 17, 38 comma, lett. a), della L. 127/'97 " sono sostituite dalle seguenti: " all'art. 127, comma 1, lett. a), b) e c) del T.U. n.267/2000 " e le parole " all'art. 47, 3 comma, della legge 8 giu. 1990, n.142 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " all'art. 134, comma 4, del testo unico citato " .

All'art.59:

- al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: " d) conferire incarichi fiduciari, siano essi finalizzati a una progettazione ovvero alla tutela legale dell'ente. Non sono di competenza della giunta gli incarichi per la progettazione che discendano da apposite gare pubbliche." .

All'art. 61:

- al comma 2, le parole " all'art. 17, 34 comma e 38 comma, lett. a) e b) " sono sostituite dalle seguenti: " all'art. 127, comma 1, lett. a), b) e c) del T.U. n.267/2000 " e le parole " dell'art. 47, 3 comma, della legge n.142/'90 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000 " .

All'art. 63:

- al comma 1, lett. n), le parole " all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " agli artt. 107, 109 e 110 del T.U. n.267/2000 ";
- al comma 1, lett. o), le parole " all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " all'art. 136 del T.U. n.267/2000 ";
- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

" 5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti o responsabili dei servizi . In caso di inerzia o ritardo, può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente o responsabile del servizio deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente o responsabile del servizio competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco, previa contestazione salvo i casi d'urgenza, può conferire incarico ad un assessore, se l'atto o il provvedimento deve essere assunto dal segretario comunale, o a questi, se l'atto o il provvedimento deve essere assunto dal responsabile del servizio. Resta salva la potestà del sindaco di annullamento degli atti o dei provvedimenti per motivi di legittimità, previa acquisizione del parere del segretario comunale. Nel caso in cui l'ente abbia nominato il direttore generale, o le relative funzioni siano state conferite al segretario comunale, questi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del T.U. n.267/2000, esercita le funzioni di dirigente generale e, quindi, agisce con poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili degli uffici e dei servizi. "

All'art. 66:

- al comma 1, le parole " le dimissioni, " sono soppresse;
- al comma 2, le parole " dell'ar. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 " sono sostituite dalle seguenti: " dell'art. 59 del T.U. n.267/2000 ";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario ".

All'art.80:

- al comma 5, le parole " dalla legge 4/01/68, n. 15 " sono sostituite dalle seguenti: " dal T.u.d.a. n.445/2000 ".

Lart.81, è sostituito come segue:

- " 1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente le rappresentanze sindacali unitarie e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL del comparto Regioni-Enti locali, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

- 2. L'Ente si attiene, inoltre, a tutto quanto previsto dal CCNL, del comparto di cui sopra, concernenti la materia delle relazioni sindacali, quali la informazione, concertazione, consultazione, contrattazione collettiva decentrata, procedura di raffreddamento dei conflitti, conciliazione e tutti gli istituti vigenti o la cui vigenza è ancora da venire.
- 3. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito. “

All'art. 85:

- al comma 4, le parole da “ 17, 38 comma, “ sino a “ del medesimo art. 17 “ sono sostituite dalle seguenti: “ 127, comma 1, del T.U. n.267/2000 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo “ .

All'art.92:

- al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “ f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. n.267/2000.”.

All'art.99:

- al comma 1, primo alinea, le parole “ del personale “ sono sostituite dalle seguenti: “ degli uffici e dei servizi anche “;
- il comma 2, è sostituito dal seguente: “ 2. Il personale è classificato in quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D, cui corrispondono i profili professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse, giusta le declaratorie contenute nel CCNL di comparto, ed è collocato in aree di attività. “;
- al comma 5, la parola “ qualifica “ è sostituita con la seguente: “ categoria “.

All'art.101:

- al comma 1, le parole da “ 51, 3 comma,” sino a “ 15 mag. 1997, n.127 “ sono sostituite dalle seguenti: “ 107 del T.U. n.267/2000 “.
- alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “ Gli incarichi professionali finalizzati alla progettazione di opere pubbliche, che discendano da apposite gare pubbliche, sono attribuiti al responsabile del servizio competente.”

All'art. 102:

- al comma 1, primo alinea, le parole “ del personale disciplinerà “ sono sostituite dalle seguenti: “ degli uffici e dei servizi disciplinerà anche, “ ;
- il comma 2 è abrogato;
- il comma 3 è abrogato.

All'art. 104:

- al comma 1, lettera d), dopo la parola " attribuitagli " sono aggiunte le seguenti: " dallo statuto, ";
- dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: " e) esercita le funzioni di dirigente generale nell'ipotesi in cui gli siano state conferite le funzioni di direttore generale. "

All'art. 116:

- nella rubrica, le parole " conto consuntivo " sono sostituite dalla seguente: " rendiconto ";
- al comma 2, le parole " conto consuntivo " sono sostituite dalla seguente: " rendiconto ";
- al terzo comma le parole " conto consuntivo " sono sostituite dalle seguenti: " rendiconto ".

All'art. 118:

- al comma 1, le parole " 57 della legge 8.06.1990, n. 142 " sono sostituite dalle seguenti: " 234 del T.U. n.267/2000 ";
- al comma 3, le parole " conto consuntivo " sono sostituite con la seguente: " rendiconto " e le parole " 105, 1 comma, del d. lgs. n.77/'95 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " 239 del T.U. n.267/2000 ".

All'art. 119:

- al comma 1, lett. c), le parole da " dei contributi previdenziali " sino a " legge 8.01.79, n.3 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'art. 220 del T.U. n.267/2000 ";
- al comma 2, le parole " 59, comma 1, della legge 8.06.90, n.142 " sono sostituite dalle seguenti: " 152 del T.U. n.267/2000 ".

All'art.120:

- al comma 1, le parole da " dal d.lgs. n.29/'93 " sino a " n.77/'95 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli artt. 197 e 198 del T.U. n.267/2000 ".



Uniti per il Progresso

Seduta del Consiglio Com.le del 13/04/01

DICHIARAZIONE A VERBALE

Io Sottoscritto Maurizio Scardetta, nella mia veste di Capogruppo di minoranza di questo Consiglio comunale,

CHIEDO

al Presidente e alla maggioranza Consiliare di non approvare le presenti modifiche allo Statuto comunale, in quanto a parere dello scrivente illegittime.

L'illegittimità della delibera scaturisce dal fatto, che leggendo attentamente le modifiche suddette, e nella specie gli artt. 59 e 101, si ravvisa la possibilità da parte della Giunta Comunale di affidare incarichi professionali fiduciari per le pratiche di progettazione fino al valore di 40.000 €.

Orbene, ~~allo~~scrivente la predetta modifica appare del tutto priva di riscontri legislativi, infatti l'art. 107 del TUOLOEL al primo comma sancisce che: " spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Nel terzo comma dello stesso articolo si legge: " sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi... .."

Dall'esame della riferita normativa appare perlomeno dubbio che la Giunta comunale possa conferire incarichi su base fiduciaria, spettando sempre e comunque al dirigente dell'ufficio interessato questa facoltà, essendo lo stesso responsabile in prima persona del procedimento amministrativo.

In sostanza, affidare incarichi su base fiduciaria da parte della Giunta Comunale potrebbe comportare una mancanza di trasparenza nella procedura per la scelta dei contraenti, in violazione del principio di parità di trattamento. Senza, altresì, rispettare l'interesse generale, che come statuito dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in tema di parità di trattamento, proibisce non solo le discriminazioni manifeste, ma anche ogni forma dissimulata di discriminazione che, attraverso l'applicazione di altri criteri di distinzione, ottengono di fatto lo stesso risultato (**Sentenza 05/12/1989, commissione contro la Repubblica Italiana, causa C-3/88**).

Su incarichi di progettazione all'interno di tale fascia è interessante esaminare anche la Giurisprudenza Italiana. In particolare la **sentenza TAR Puglia, Bari, Sez. II del 23/03/2000 n. 1248**, afferma, che l'affidamento di incarichi di progettazione (anche

13/04/01
Maurizio Scardetta

quando d'importo inferiore ai 40.000 €) dopo le Bassanini è **sempre di competenza del dirigente** e non della Giunta Municipale. Infatti le Bassanini ed in seguito il TULOEL hanno riservato ai Dirigenti ".... *tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico....*".

La disposizione costituisce (secondo il Giudice pugliese) settoriale applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzione di responsabilità (o di gestione) enunciato dall'art. 3 del D. Lgs. 29/93. Nella stessa sentenza i Giudici premettono che il riferito indirizzo, dopo le prime interpretazioni della dottrina, ha trovato sempre più spesso esplicito riconoscimento da parte della giurisprudenza (**si confronti Consiglio di Stato, sez. V, 29/01/1999, n. 64; TAR Calabria, Catanzaro, 8/7/99 n. 926**).

A ciò si aggiunga che la L. 265/99, modificando l'art. 56 della L. 142/90 ha attribuito ai dirigenti l'esternazione delle determinazioni volitive concernenti la determinazione a contrattare (sostituendo la Giunta stessa a contrattare), con ciò riconducendo alla loro sfera di competenza l'intero circuito decisionale (ovviamente nel rispetto dei piani, programmi ed atti di indirizzo) relativi alle relazioni intersoggettive degli Enti locali a carattere e contenuto patrimoniale (dalla deliberazione, ora determinazione, a contrattare alla stipulazione dei contratti, alle fasi intermedie attinenti alla scelta del contraente).

Per il TAR Puglia non vi è dubbio, quindi che la Merloni, nel prevedere la nomina del **Responsabile unico del procedimento** di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della *progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione*, abbia inteso ribadire la competenza dirigenziale come già fissata dalle richiamate disposizioni legislative generali e settoriali.

La citata sentenza, ha inoltre riconosciuto il diritto di un professionista legalmente abilitato ed esercitante ad impugnare una delibera con la quale si conferiscono incarichi di progettazione anche nel caso di incarico inferiore ai 40.000 €.

In termini va citata anche la recentissima sentenza del **TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA - sentenza n. 90 del 08/02/2001, - ENTI LOCALI - COMUNE - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESTERNA - AFFIDAMENTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA - ILLEGITTIMITA'**. Detta sentenza ribadisce chiaramente quanto sopra evidenziato ed invero: "*La deliberazione con la quale la Giunta comune affida un incarico di progettazione esterna è illegittima in quanto, trattandosi di un atto di gestione, la competenza è del dirigente o, in sua mancanza, del responsabile degli uffici e dei servizi, come disposto dal comma 3 dell'art. 51 della L. 08/06/90 n. 142 come modificato dall'art. 6, comma 2 della L. 15/05/97, n. 127 (ora comma art. 107, c.3, D. lgs. 267/2000 - TULOEL)*

Per questi motivi il gruppo di minoranza voterà contro l'adozione del presente atto.

Il Capogruppo di minoranza
Maurizio Scardetta

13/04/01

COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
(Provincia di Teramo)

PROPONENTE: SEGRETARIO COM/LE

UFFICIO: SEGRETARIO COM/LE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIB.DI CONS.COM/LE N. 14 DEL 04-04-01

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE (2^ VOTAZIONE).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarita' tecnica, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del T.U.L.O.E.L., esprime parere

[Handwritten signature]

Data 04-04-01

Il Responsabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto il profilo della regolarita' contabile, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del T.U.L.O.E.L., esprime parere

e

A T T E S T A

la copertura finanziaria nonche' la registrazione del presente impegno nelle scritture contabili dell'Ente.

Data

Il Responsabile

DELIBERA N. 15 SEDUTA DEL 13 APR. 2001

[] DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

[] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DI MICHELE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VAIRA LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Viene pubblicata oggi mediante affissione all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li' 17-04-001.



IL RESP/LE DEL SERVIZIO
BELISARIO MARINO

E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____, (art.134, comma 4, T.U.L.O.E.L.).

E' STATA AFFISSA all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 17-04-2001 al 02-05-2001.

Castiglione M.R., li' 03-05-2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VAIRA LUIGI

*Pratichi di AFB Credito del Comune
dal 30/05/01 al 29/06/01 compenso*

PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.:

ESAMINATA SENZA RILIEVI con provv.n. _____ del _____

ANNULLATA con provv.n. _____ del _____

**COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO**
(Provincia di Teramo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 20-03-02

COPIA

! OGGETTO: STATUTO COMUNALE: MODIFICHE. !
! !
! !
! !

L'anno duemiladue il giorno venti del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si e' riunito, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, con la presenza dei Signori:

!DI MICHELE GIUSEPPE	P	GIANNETTI ANTONIO	P	!
!CICCONE ADAMO	P	DI VINCENZO ELODIA	P	!
!SORGENTONE FRANCESCO	P	MODESTI VENANZIO	A	!
!CRESCIA DANILLO	P	DI GIUSEPPE FEDERICO	P	!
!DI DONATO MARCO	A	GIANNASCOLI GIUSEPPE	P	!
!LUCIANI GIAMPIETRO	P	SCARDETTA MAURIZIO	P	!
!D'AVARIO FERNANDO	A			!

Ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza, in qualita' di _____, il Signor
DI MICHELE GIUSEPPE

Partecipa il Segretario comunale **VAIRA LUIGI**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione;

ACCERTATO che la stessa e' stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art.49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. (vedi allegato);

Il Sindaco-Presidente, nell'introdurre l'argomento fa presente che trattandosi di modifica allo statuto comunale proposta dal S.C. - D.G., sarà lo stesso ad illustrarla, per cui gli cede la parola.

Il S.C.-D.G. nel prendere la parola, dà lettura alla sua relazione inerente le modifiche allo statuto comunale.

Terminata la lettura ed apertasi la discussione si hanno i seguenti interventi:

SCARDETTA: la legge abolisce di fatto i Comitati di controllo per cui i controlli non ci sono più. Sicuramente scompare uno strumento per le minoranze in caso di decisioni non condivise. Chiede che si cerchi sempre il dialogo, il confronto e non lo scontro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della relazione inerente le modifiche allo Statuto comunale;

UDITI gli interventi di cui sopra;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la legge costituzionale n. 3/2001 e l'intervenuta, tra l'altro, abrogazione dell'art. 130 della Costituzione;

VISTA la nota, del Presidente della Regione Abruzzo, del 21.11.2001 prot. n.4559/P/GAB;

VISTA la successiva nota della stessa Regione Abruzzo - Servizio di Supporto all'attività del Comitato regionale di controllo e relative Sezioni - del 20 dic. 2001, prot. n. 1696/S.G.;

VISTO il d.l. 22 febbraio 2002, n.13 dettante " Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali", con il quale il Governo nell'affidare transitoriamente ed in assenza di diversa previsione statutaria, al prefetto il compito della nomina, in caso di mancata predisposizione degli schemi di bilancio o di non approvazione dello stesso entro i termini di legge, del commissario ad acta, implicitamente da' atto dell'effettiva avvenuta abrogazione dei controlli preventivi di legittimità e, quindi, sotto tale aspetto, dei comitati di controllo;

VISTA la relazione del S.C.-D.G. dott. L. Vaira, che si allega quale parte integrante della presente ed alla quale, perciò, si rinvia integralmente;

VISTO, inoltre, l'allegato "A" appositamente predisposto, contenente le modifiche che si propone di apportare allo statuto comunale, che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO, altresì, il testo integrale degli articoli modificati al fine della migliore leggibilità;

DATO ATTO che trattasi di prime modifiche in attesa del più vasto intervento che il legislatore dovrà operare sul testo unico n.267/00, alla luce di quanto innovato specialmente dalla legge costituzionale n. 3/2001 precitata;

RITENUTO che le odierne modifiche allo Statuto comunale, così come proposte e motivate, siano meritevoli di approvazione;

CON VOTI favorevoli n.10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, resi ed espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. APPROVARE , per quanto detto sopra, l'adeguamento del vigente statuto comunale, con le modifiche tutte riportate nell'allegato "A" che, unitamente alla relazione pure qui allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2. DARE ATTO che il presente atto non è soggetto, ai sensi e per gli effetti della avvenuta abrogazione dell'art. 130 della costituzione effettuata dalla legge costituzionale n. 3/2001, al controllo preventivo di legittimità. La stessa verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, per divenire esecutiva decorsi i trenta giorni detti.

Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

Segretario Comunale – Direttore Generale



MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: RELAZIONE

Per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, di modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, occorre provvedere ad una prima iniziale revisione dello statuto comunale.

In verità detto lavoro di revisione sarà molto più profondo ed ampio, allorché il legislatore nazionale avrà rivisto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con d. lgs. n.267/00.

Per il momento si ritiene di intervenire solo marginalmente, onde adeguare la previsione statutaria, in materia di controllo di legittimità, all'effetto abrogativo, per opera della suddetta legge, dell'art. 130 della costituzione, che di detto controllo era e ne costituiva il fondamento.

Non si nasconde che in dottrina vi si sono formati già diversi orientamenti circa l'immediata o meno applicabilità dell'abrogazione predetta. C'è chi propende per la soluzione positiva e chi, al contrario, per quella negativa.

La prima propende per l'immediata abrogazione dell'art. 126 del T.U. n.267/00, essendo, ad avviso della medesima, venuto meno l'art. 130 della Costituzione, che prevedeva, appunto, il controllo di legittimità degli atti degli enti locali da parte di apposito organo regionale. Tale tesi, quindi, si dice favorevole all'abrogazione di detto articolo e di tutti quelli o di parte di quelli che, nel citato testo unico, prevedono il controllo di legittimità.

La tesi opposta, invece, pur chiaramente ammettendo l'effettiva immediata venuta meno dell'art. 130 della Costituzione, predilige l'orientamento in virtù del quale le norme di attuazione della previsione dell'ex art. 130 ripetuto, quali per esempio quelle del T.U. n.267/00, fin quando non verranno abrogate espressamente dal legislatore, sopravvivono in virtù di vita propria, mentre solo successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale verrebbero a decadere.

Vi è pure da dire che le Regioni, i Comuni (ANCI) e le Provincie (UPI), hanno già da qualche tempo assunto, con il Governo, l'interpretazione condivisa degli effetti della riforma, secondo la quale dal 9 novembre i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi comunali e provinciali, non dovranno più sottoporre, al controllo di legittimità, le delibere.

In particolare, il Presidente della Regione Abruzzo, con sua nota del 21.11.2001, prot. n. 4559/P/GAB, ritiene che gli Enti locali " non debbano più provvedere a trasmettere agli organi regionali di controllo gli atti amministrativi assoggettati precedentemente al controllo preventivo di legittimità .".



E' del tutto evidente il fatto che, nell'attuale fase applicativa del nuovo ordinamento costituzionale e per quanto espresso e ritenuto dal summenzionato Presidente della Regione, gli organi regionali di controllo, cui è stata indirizzata la precitata sua nota, rimetteranno al mittente gli atti deliberativi che gli enti locali dovessero eventualmente ancora sottoporre al loro controllo.

Infatti con successiva nota, prot. n. 1696 del 20.12.2001, della Regione Abruzzo – Servizio a supporto all'attività del Comitato regionale di controllo e relativi servizi – sono stati impartiti i conseguenti indirizzi, tra i quali quello della avvenuta cessazione, sin dall'8.11.01, “ dei controlli preventivi e facoltativi di legittimità “.

A maggiore conforto, se necessario, di quanto sopra, in data 22 febbraio, il Governo ha assunto il decreto legge n. 13 inerente: “ Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali “, con il quale, nell'affidare al prefetto, in via temporanea e salva diversa previsione statutaria, il compito della nomina, in caso di mancata predisposizione degli schemi di bilancio da parte della giunta o di mancata approvazione dello stesso entro i termini di legge, del commissario ad acta, implicitamente dà atto della effettiva avvenuta abrogazione dei controlli preventivi di legittimità degli atti degli enti locali e, sotto detto profilo, dei comitati di controllo.

Risulta, pertanto, opportuno adottare almeno, in detta fase e salvo, si ribadisce, la revisione totale dello statuto, e non solo di esso, allorché il legislatore nazionale avrà rivisitato il recente testo unico degli EE.LL., le modifiche di quegli articoli dello statuto comunale che prevedono, in virtù della legislazione vigente ma non più compatibile e conforme a Costituzione, la sottoposizione degli atti comunali o meglio di alcuni, i più importanti e/o fondamentali, al controllo preventivo di legittimità.

Risulta opportuno, altresì, introdurre, con le citate modifiche, anche la previsione circa la nomina, nel caso di inadempienza da parte dell'Ente, di apposito commissario ad acta, che predisponga gli schemi di bilancio predetti per la successiva approvazione, onde evitare ingerenze ed interferenze che collimino con l'autonomia dell'Ente stesso o che lo vedano ancora soggetto a controlli ed ingerenze esterne non più compatibili con il quadro costituzionale vigente. Ugualmente per i casi in cui l'Ente, sebbene invitato a provvedere, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge.

Castiglione M.R., li

01/03/02 -



dott. Luigi Vaira

Comune di

Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

Segretario Comunale



ALLEGATO "A"

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

All'art. 17:

- al comma 2, primo periodo, le parole: “, previo esito positivo del controllo preventivo di legittimità,” sono soppresse e il secondo periodo è pure soppresso.

All'art.48:

- al comma 2, le parole da: “, ad eccezione di quelle “ sino a : “ di cui al comma medesimo, “ sono soppresse.

All'art.59:

- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“ 5. Nella ipotesi in cui la Giunta, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, non abbia predisposto il relativo schema, il difensore civico comunale o, se non costituito, quello regionale, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il difensore civico comunale o, se non costituito, quello regionale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

All'art. 61:

- al comma 2, le parole da: “, ad eccezione di quelle “ sino alle parole: preventivo di legittimità “ sono soppresse.

All'art. 85:

- il comma 4 è abrogato;
- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“ 5. Il difensore civico esercita, il potere di cui al comma 5 del precedente art. 59. Inoltre, qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede, a mezzo di commissario ad acta, nominato dal difensore civico comunale o, se non costituito, da quello regionale. Il commissario provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

All'art. 126:

- al comma 1, le parole: “, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, “ sono soppresse.

**Testo aggiornato degli articoli modificati
dello statuto comunale**

Art.17

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.7 del T.U. n.267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
2. I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione, dopo l'adozione, nell'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore dal giorno successivo al termine ultimo di pubblicazione.
3. Gli organi comunali competenti all'adozione dei regolamenti, hanno la facoltà di disporre, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, lì ove ricorrano le condizioni, la immediata eseguibilità degli atti regolamentari assunti. E' facoltà loro, altresì, di disporre, qualora lo dovessero reputare opportuno e necessario, la posposizione, rispetto al termine stabilito nel comma 2, della entrata in vigore dei regolamenti.

Art.48
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive dopo dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, salva la dichiarazione di cui all'art.134, comma 4, del testo unico citato.

Art.59
Attribuzioni della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a.a) la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - d) conferisce incarichi fiduciari, siano essi finalizzati a una progettazione ovvero alla tutela legale dell'ente. Non sono di competenza della giunta gli incarichi per la progettazione che discendano da apposite gare pubbliche. *(la lettera d) è stata annullata in sede di controllo dalla Sez. del Co.Re.Co. di Teramo. n.d.s.c.)*

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui, che non siano previsti in atti

fondamentali del consiglio, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.
4. Appartiene alla Giunta deliberare gli storni nel bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
5. Nella ipotesi in cui la Giunta, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, non abbia predisposto il relativo schema, il difensore civico comunale o, se non costituito, quello regionale, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il difensore civico comunale o, se non costituito, quello regionale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art.61
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Le stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000.

Art.85
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Abrogato
5. Il difensore civico esercita, il potere di cui al comma 5 del precedente art. 59. Inoltre, qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede, a mezzo di commissario ad acta, nominato dal difensore civico comunale o, se non costituito, da quello regionale. Il commissario provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Art.126
Pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

**COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO**
(Provincia di Teramo)

PROPONENTE:

UFFICIO: SEGRETARIO COM/LE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIB.DI CONS.COM/LE N. 3 DEL 01-03-02

OGGETTO: STATUTO COMUNALE: MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarita' tecnica, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del T.U.L.O.E.L., esprime parere buone

Data 01-03-02

Il Responsabile [firma]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto il profilo della regolarita' contabile, ai sensi del comma 1 dell'art.49 del T.U.L.O.E.L., esprime parere _____

e

A T T E S T A

la copertura finanziaria nonche' la registrazione del presente impegno nelle scritture contabili dell'Ente.

Data _____

Il Responsabile _____

DELIBERA N. 5 SEDUTA DEL 2.0 MAR. 2002

[] DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

[] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DI MICHELE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VAIRA LUIGI

Il Resp/le del servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Viene pubblicata oggi mediante affissione all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li' 22-03-2002.



IL RESP/LE DEL SERVIZIO
BELISARIO MARINO

E' DIVENUTA ESECUTIVA il ~~01-04-2002~~, (art.134, comma 4, T.U.L.O.E.L.).

E' STATA AFFISSA all'albo pretorio per 15 (quindici)giorni consecutivi
----- dal 22-03-2002 al 06-04-2002.

Castiglione M.R., li' 08-04-2002.

IL RESP/LE DEL SERVIZIO
F.TO BELISARIO MARINO

*PUBBLICATO ALL'ALBO Pretorio del Comune dal
22/03/02 al 22/04/02 compreso.*

PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.:

li' 23/04/02

ESAMINATA SENZA RILIEVI con provv.n. _____

ANNULLATA con provv.n. _____ del _____



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.24 DEL 25-07-2019

COPIA

OGGETTO:	STATUTO COMUNALE - MODIFICA - INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18:30** ed in prosieguo, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione e in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Signori.:

D'ERCOLE VINCENZO	P	ALMONTI BRUNO	P
LEONE MANUEL	P	DI VINCENZO ELODIA	P
DI DONATO MIRKO	P	LUCIANI GIAMPIETRO	P
ALTOBELLI SAMUELE	P	SORGENTONE CRISTIANO	P
BUFO LORENZO	A	DI BATTISTA DAVIDE	P
RAVICINI VINCENZO	P		

Presenti n. 10	Assenti n. 1
-----------------------	---------------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), il **SEGRETARIO COMUNALE, VECCHI FRANCESCA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **D'ERCOLE VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Accertato che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Il **Sindaco-Presidente** illustra brevemente l'argomento dicendo che ritiene opportuno istituire una figura imparziale a garanzia del Consiglio Comunale e chiede se vi siano interventi:

●**SORGENTONE Cristiano:** esprime la propria contrarietà in quanto si tornerebbe alla prima Repubblica. Potrebbe, forse, trattarsi di accontentare qualcuno rimasto fuori da incarichi. Rispetta, comunque, chi ha idee diverse;

●**DI BATTISTA Davide:** esprime la propria contrarietà ritenendolo un atto politico della maggioranza in controtendenza rispetto alle normative in vigore. Rispetta la scelta ma ribadisce la propria contrarietà;

●**LUCIANI Giampietro:** si associa al gruppo di minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000 prevede che "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del Presidente del consiglio";

Considerato che lo Statuto del Comune di Castiglione Messer Raimondo non prevede la figura del Presidente del consiglio comunale;

Precisato che per specifica disposizione di legge l'approvazione delle modifiche statutarie richiede la maggioranza qualificata;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000 ai sensi del quale: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Ritenuto di prevedere e disciplinare la figura del Presidente del Consiglio comunale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, al fine di realizzare una migliore e più efficace distribuzione dei compiti istituzionali;

Ritenuto, conseguentemente, di introdurre l'art. 45-bis così rubricato: "Presidente del Consiglio comunale – Elezione, revoca e compiti":

"1. Per un maggior coinvolgimento e più efficace distribuzione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell'Ente, è istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Dopo la convalida degli eletti, il C.C. procede all'elezione nel proprio seno del Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti (4/5) dell'assemblea; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Finché non avviene tale elezione, l'assemblea è presieduta dal Sindaco.

4. Il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea, ne garantisce il regolare funzionamento nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti. In caso il suo temporaneo impedimento, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

5. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale, adottando le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.

6. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale che, sentito il Sindaco, fissa il giorno dell'adunanza e l'ordine del giorno per il quale ha facoltà di sentire la conferenza dei capigruppo se istituita. Qualora lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro il termine massimo di 20 gg. Inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui sopra;

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 03 (Luciani, Sorgentone, Di Battista), astenuti nessuno, resi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di istituire** la figura del Presidente del Consiglio comunale in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000.
3. **Di modificare ed integrare** il vigente Statuto comunale prevedendo l'art. 45-bis rubricato: "Presidente del Consiglio comunale - Elezione, revoca e compiti".
4. **Di dare atto** che, a seguito delle suddette modifiche, l'art. 45-bis risulta così formulato:
 - "1. Per un maggior coinvolgimento e più efficace distribuzione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell'Ente, è istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.
 2. Dopo la convalida degli eletti, il C.C. procede all'elezione nel proprio seno del Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.
 3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti (4/5) dell'assemblea; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Finché non avviene tale elezione, l'assemblea è presieduta dal Sindaco.
 4. Il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea, ne garantisce il regolare funzionamento nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti. In caso il suo temporaneo impedimento, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
 5. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale, adottando le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.

6. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale che, sentito il Sindaco, fissa il giorno dell'adunanza e l'ordine del giorno per il quale ha facoltà di sentire la conferenza dei capigruppo se istituita. Qualora lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro il termine massimo di 20 gg. Inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”.

5. **Di dare atto** che la suddetta modifica entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'ente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. nr. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to D'ERCOLE VINCENZO
FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VECCHI

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li 31-07-2019.

IL RESPONSABILE
F.to BELISARIO MARINO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 10-08-2019.

E' stata pubblicata nell'Albo Pretorio Com/le online dal 31-07-2019 al 15-08-2019 compreso.

Castiglione M.R., li 16-08-2019.

IL RESPONSABILE
F.to BELISARIO MARINO

Proponente:
Ufficio: SINDACO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COM/LE N. 24 DEL 18-07-2019

OGGETTO: STATUTO COMUNALE - MODIFICA - INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U.E.L.

esprime **PARERE** Favolevole

Castiglione M.R., il 18-07-2019

Il Responsabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi del comma 1, dell'art. 49 del T.U.E.L.

esprime **PARERE** _____

E ATTESTA

la **COPERTURA FINANZIARIA** nonché la **REGISTRAZIONE** del presente impegno nelle scritture contabili dell'Ente

Castiglione M.R., il _____ Il Responsabile _____

DELIBERA N. 24 SEDUTA DEL 25 LUG 2019 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE